IGIENE E SANITÀ (12a)

Giovedì 12 febbraio 2009

58^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

- (10) Ignazio MARINO ed altri. Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore
- (51) TOMASSINI ed altri. Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario
- (136) PORETTI e PERDUCA. Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari
- (281) CARLONI e CHIAROMONTE. Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari
- (285) BAIO ed altri. Disposizioni in materia di consenso informato
- (483) MASSIDDA. Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente
- (800) MUSI ed altri. Direttive anticipate di fine vita
- (972) VERONESI. Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà
- (994) BAIO ed altri. Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento
- (1095) RIZZI. Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale
- (1188) BIANCONI ed altri. Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative

(1323) D'ALIA e FOSSON. - Indicazioni anticipate di cura

(1368) D'ALIA e FOSSON. - Disposizioni in materia di accanimento terapeutico

e petizione n. 428 ad essi attinente.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GUSTAVINO (PD), soffermandosi puntualmente sull'impianto complessivo dello schema di testo unificato proposto dal relatore, sollecita una riflessione sul tema connesso alle cure palliative. Consapevole che la materia della palliazione costituisca l'oggetto di taluni disegni di legge già in corso di esame presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati, si rammarica tuttavia che nell'ambito di una disciplina organica sul «fine vita» – come quella che con lo schema di testo unificato il relatore intende proporre – non sia dedicato uno specifico spazio al trattamento del dolore, che al pari di ogni altro trattamento sanitario riguarda da vicino la dignità della persona del paziente, così come dei suoi congiunti. Occorre quindi, a suo giudizio, creare le opportune condizioni affinché il «fine-vita» non sia lesivo della dignità del paziente, sollecitando in proposito l'adozione di idonee misure di conforto assistenziale. In particolare, compito del legislatore sarebbe non solo quello di colmare il vuoto legislativo esistente in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento, ma anche quello di assicurare idonea e dignitosa assistenza ai malati terminali.

Sottolinea quindi l'esigenza di semplificare la complessità delle procedure per l'espressione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, che nella proposta del testo unificato presentata dal relatore prevedono il ricorso al notaio: tali procedure, pur essendo volte ad offrire maggiore garanzia all'esigenza di tutela della volontà del dichiarante, potrebbero rappresentare un inutile appesantimento. A questo riguardo, sarebbe preferibile prevedere unicamente la possibilità di affidare le proprie volontà alla figura del medico.

Concorda, infine, sulle disposizione dello schema di testo unificato proposto dal relatore in tema di accanimento terapeutico, ricordando al riguardo come l'arte medica debba essere esercitata secondo scienza e coscienza, senza che possa mai tradursi nell'applicazione di trattamenti inutili o non proporzionati. In questo quadro, considera la nutrizione e l'alimentazione artificiali non come terapie intese a curare una determinata patologia, bensì come forme di accompagnamento del malato terminale verso la fine della vita. Osserva quindi come in relazione a tale profilo, si concentri una delle più alte espressioni di civiltà, occorrendo garantire dignità al vivere come la dignità al morire, nel presupposto tuttavia che la seconda non si ponga quale precondizione o soluzione della prima. Pur riconoscendo come il tema dell'idratazione e della nutrizione artificiali sia altamente controverso, augura tuttavia che possa svolgersi al riguardo un proficuo confronto democratico.

Il presidente TOMASSINI, nel ringraziare il senatore Gustavino, ritiene che le considerazioni da questi espresse potranno costituire un prezioso ausilio per il prosieguo dei lavori della Commissione.

Il senatore Leopoldo DI GIROLAMO (PD), con riferimento alle recenti vicende che hanno interessato la vita politica, rileva in particolare come l'importanza e la delicatezza di un tema che involge le coscienze di ognuno, avrebbe richiesto un maggiore rispetto da parte del Governo. La scelta operata dal Governo di procedere alla adozione di un decretolegge ha, invece, consumato uno scontro istituzionale con la Presidenza della Repubblica e la magistratura, con l'obiettivo precipuo, a suo avviso, di rompere l'equilibrio tra poteri dello Stato che, nella loro reciproca autonomia, costituiscono la base dello Stato moderno e della Carta costituzionale, nella prospettiva di realizzarne uno nuovo caratterizzato dalla prevalenza dell'Esecutivo. Tale impostazione si pone in assoluto contrasto con i fondamenti dello Stato moderno, caratterizzato dall'interrelazione tra i principi di autorità e libertà, fermo restando il compito esclusivo dello Stato nel tutelare esclusivamente i diritti di ciascuno. In questo quadro, occorre tuttavia che il Governo rimanga limitato, da un lato, dal dispiegarsi delle dinamiche proprie della democrazia grazie all'alternanza tra maggioranza e opposizione, dall'altro mediante la separazione dei poteri in reciproco equilibrio.

A suo giudizio, occorre, con l'impegno di tutti i Gruppi parlamentari, ricucire lo strappo istituzionale che si è consumato, quale richiamo al compito primo del Parlamento che è quello di legiferare secondo equilibrio, senza offrire le premesse perché un potere dello Stato possa prevalere sull'altro.

Condanna quindi l'eccessiva spettacolarizzazione di cui in questo contesto è stata oggetto una vicenda assolutamente privata, specialmente riguardo ad una materia che da molti anni attende la definizione di una disciplina organica. Ben nota è infatti da tempo l'esigenza di intervenire sui nuovi problemi posti dal progresso delle tecnologie mediche in relazione ai diritti fondamentali dell'uomo e ai diritti del malato, in cui la morte non è più una fine naturale ma viene estremamente dilatata. Auspica quindi che si pervenga all'elaborazione di una disciplina condivisa, che contribuisca ad offrire un quadro normativo certo che garantisca la piena espressione della volontà del soggetto e al tempo stesso esoneri il medico da eventuali responsabilità.

Nel richiamare i principi sanciti nell'articolo 32 della Costituzione, fa presente come la giurisprudenza abbia riconosciuto il diritto fondamentale dell'individuo alla salute, nella piena disponibilità dello stesso, di talché l'imposizione di un trattamento sanitario possa essere consentita solo ove sia diretta a preservare, oltre allo stato di salute del soggetto, anche la salute collettiva. La pratica terapeutica si compone del fondamentale diritto della persona malata di essere da un lato curata, dall'altro di essere rispettata come persona nell'integrità psico-fisica. Tale impostazione impone, quindi, al medico la necessità di acquisire un consenso informato

da parte del paziente, come peraltro anche sancito dalle norme deontologiche, in coerenza con il concetto di salute coniato dall'Organizzazione mondiale della sanità, inteso quale completo benessere fisico e psichico. In questo quadro, sottolinea l'importanza dell'alleanza terapeutica che si stabilisce tra medico e paziente, volta ad operare un bilanciamento tra il principio dell'autodeterminazione del paziente e quello dell'autonomia professionale del medico, per cui il paziente non è più oggetto di cura ma soggetto attivo delle decisioni.

Si sofferma infine sulla questione concernente l'accanimento terapeutico, con particolare riferimento ai trattamenti di sostegno vitale attuati soprattutto su pazienti in stato vegetativo permanente. Al riguardo, sottolinea l'esigenza di un leale confronto politico tenuto conto della centralità del tema, peraltro assai controverso nell'ambito della comunità scientifica e contrassegnato da scelte distinte con riferimento all'esperienza legislativa comparata. Occorre, a suo avviso, che sui trattamenti di sostegno vitale sia in primo luogo garantito il rispetto della volontà espressa dal soggetto nell'ambito delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Esprime infine l'auspicio che il confronto possa proseguire scevro da radicalismi su valori non negoziabili, che costituiscono il portato dell'esperienza personale di ciascuno, nella prospettiva di pervenire, in quanto legislatori, ad offrire adeguate risposte alle esigenze avanzate dalla comunità intera, invitando quindi il relatore ad offrire il massimo impegno per realizzare un testo largamente condiviso.

Il PRESIDENTE propone di assumere la proposta di testo unificato avanzata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto sommario della seduta del 27 gennaio scorso, a base del seguito dell'esame congiunto.

La Commissione conviene.

Dopo una prima proposta del PRESIDENTE di fissare, alle ore 12 di giovedì 19 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, su richiesta del senatore Ignazio MARINO (PD), il PRESIDENTE stesso ripropone di fissare, alle ore 12 di venerdì 20 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

- (285) BAIO ed altri. Disposizioni in materia di consenso informato
- (483) MASSIDDA. Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente
- (800) MUSI ed altri. Direttive anticipate di fine vita
- (972) VERONESI. Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà
- (994) BAIO ed altri. Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento
- (1095) RIZZI. Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale
- (1188) BIANCONI ed altri. Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative
- (1323) D'ALIA e FOSSON. Indicazioni anticipate di cura
- (1368) D'ALIA e FOSSON. Disposizioni in materia di accanimento terapeutico
- e petizione n. 428 ad essi attinente
 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) fa preliminarmente presente di non avere ritenuto sinora necessario un intervento legislativo in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, poiché gli sembrava tale argomento ricco di implicazioni di natura etica e di difficile ricomposizione nell'ambito del confronto politico. La sentenza sul «caso Englaro», pur non riguardando direttamente la problematica del testamento biologico, è intervenuta sul tema del consenso informato alle cure sostenendo la possibilità di desumere dagli stili di vita di una persona – non più in grado di esprimere il suo consenso al trattamento dei sostegni vitali – la volontà di questa anche in modo presunto ed *ex post*. Alla luce di tale sentenza, è quindi giunto a condividere l'esigenza di un intervento legislativo che regoli le problematiche del «fine vita» e che stabilisca in maniera chiara le condizioni e i principi delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Dopo aver ricordato i contenuti del documento prodotto dal Comitato nazionale di bioetica del 2003, che trovò l'accordo di laici e cattolici, sottolinea che il principio del «favor vitae» deve essere il fulcro della disciplina che il Parlamento sta elaborando, posto che la stessa Carta costituzionale è incentrata su valori volti alla promozione della vita e che occorre definire una disciplina sulle dichiarazioni anticipate di trattamento compatibile con l'articolo 32, secondo comma, della Costituzione. Tale disposizione può trovare attuazione solo se inserita nel più ampio contesto della tutela della persona umana, di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione. È compito del legislatore rendere attuale la tutela del diritto alla salute e, in particolare, i diritti della persona malata, in relazione ai progressi della

scienza medica e delle biotecnologie: tale progresso apre infatti costantemente interrogativi sulla definizione del limite terapeutico, nonché sulla ragionevolezza e proporzionalità dei trattamenti sanitari.

In tale contesto, la proposta del relatore aggiorna la tutela del diritto alla salute in virtù del principio di autodeterminazione e di indisponibilità della vita, riconoscendo il valore del consenso informato attraverso la disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento, quale manifestazione della libertà di esprimere il consenso ai trattamenti sanitari nell'eventualità di una sopravvenuta causa di incapacità di intendere e volere.

Concorda sul carattere non vincolante delle dichiarazioni anticipate di trattamento che devono essere, in ogni caso, considerate alla luce degli eventuali progressi intervenuti nel campo della scienza medica e delle biotecnologie. È inoltre necessario prevedere una serie di limiti all'esercizio di tale diritto, nella prospettiva di scongiurare il rischio che l'autonomia del paziente possa trasformarsi in una richiesta di interventi eutanasici o di suicidio assistito.

Richiamati infine i contenuti dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, esprime l'auspicio di pervenire alla definizione di una disciplina organica sulle dichiarazioni anticipate di trattamento che garantisca il rispetto della dignità umana nel «fine vita».

Il senatore VILLARI (*Misto*) sollecita una riflessione sull'articolo 6, comma 5, del testo proposto dal relatore, con particolare riferimento all'esigenza di prevedere un idoneo coordinamento con le disposizioni in tema di espianto degli organi.

Il presidente TOMASSINI replica brevemente al senatore Villari rappresentando la disponibilità manifestata dal relatore nel raccogliere ogni utile suggerimento che possa contribuire alla definizione della disciplina.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*), dopo aver manifestato apprezzamento in merito al testo unificato elaborato dal relatore Calabrò, esprime l'auspicio che possa svolgersi un confronto politico serio e pacato sul tema delle dichiarazioni anticipate di trattamento volto a superare le profonde divisioni prodottesi in relazione alle vicende relative al caso Englaro. Nell'assicurare l'impegno a garantire il massimo sostegno al predetto testo, ricorda che la maggioranza della scorsa legislatura non è stato in grado di coagulare il consenso interno necessario a pervenire alla definizione di un documento su cui poter lavorare.

Richiama quindi ampi stralci di un documento elaborato da esponenti laici e cattolici facendo quindi riferimento all'esperienza legislativa comparata.

Con riferimento al testo elaborato dal relatore, concorda sulla previsione dei limiti di durata temporale delle dichiarazioni anticipate di trattamento finalizzate a tener conto dell'evoluzione della scienza medica e delle biotecnologie. Dichiara quindi di condividere le modalità procedurali previste per la legittima espressione della volontà anticipata e conviene,

altresì, sull'esigenza che i trattamenti di alimentazione e idratazione artificiali non siano in alcun caso assimilabili a forme di accanimento terapeutico. Occorre infatti definire un quadro normativo in base al quale siano sempre garantiti i trattamenti di sostegno vitale. Nel richiamare al massimo rispetto per il dolore della famiglia Englaro, sottolinea l'esigenza di un intervento legislativo idoneo a sostenere mediante l'adozione di opportune iniziative tutte le famiglie che vivono questi drammi auspicando a questo riguardo un ruolo di coordinamento a livello centrale da parte del Ministero di riferimento nel rispetto delle competente regionali in materia sanitaria.

Il presidente TOMASSINI comunica che, a seguito di sollecitazioni informali da parte del senatore Ignazio Marino, si procederà, a conclusione della discussione generale, ad un voto formale sulla adozione del testo unificato proposto dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame. Al fine di proseguire nel solco della collaborazione che ha sempre improntato i lavori della Commissione, ha ritenuto di aderire alla richiesta del Gruppo del Partito Democratico, nonostante la Commissione abbia già convenuto, nella prima seduta antimeridiana di oggi, concordando anche sul termine per la presentazione degli emendamenti e non essendo intervenuta su tale scelta una formale richiesta di votazione. A tal proposito, ricorda che le modalità procedurali adottate nella prima seduta antimeridiana di oggi trovano ampio conforto nelle costanti prassi applicative del Regolamento.

La senatrice BIANCHI (*PD*) manifesta apprezzamento per la proposta del presidente Tomassini, suggerendo di anticipare il voto alla seduta già prevista per martedì 17 febbraio, senza aspettare necessariamente la conclusione della discussione generale.

Il presidente TOMASSINI fa presente l'opportunità di procedere a tale votazione, a conclusione della discussione generale, anche in considerazione del fatto che in tal senso è l'intesa raggiunta con il senatore Ignazio Marino.

Rimane confermato il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 12 del 20 febbraio, da riferire al testo unificato proposto dal relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 12 febbraio 2009

31^a Seduta

Presidenza della Presidente BOLDI

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN RELAZIONE AL PARERE ESPRESSO DALLA 14A COMMISSIONE DEL SENATO SULL'ATTO COMUNITARIO N. 6

La PRESIDENTE informa che la Commissione europea ha fatto pervenire, lo scorso gennaio, i propri commenti in merito al parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, il 29 luglio 2008, relatrice la senatrice Licastro Scardino, sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale (COM(2008)426)).

Ricorda che tale parere, inoltrato alla Commissione Affari costituzionali, è stato successivamente ed ulteriormente votato dalla 14ª Commissione, in sede di cosiddetta «doppia deliberazione», nella seduta del 29 ottobre 2008, provvedendo, in tal modo, a conferire al parere stesso il valore di atto fatto proprio dal Senato in quanto tale. Tant'è che la stessa Commissione europea, nel citato documento trasmesso, fa riferimento alle «osservazioni del Senato italiano», che accoglie favorevolmente con l'intenzione di «esaminarle in vista delle discussioni sulla proposta che si svolgeranno in seno al Parlamento europeo e al Consiglio».

La Presidente fa presente che la Commissione risponde nel dettaglio alle osservazioni specifiche formulate nel parere, mettendo in rilievo che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della proposta, possono essere consentite differenze di trattamento fondate sull'età o sulla disabilità ove, per un dato prodotto finanziario, tali fattori siano determinanti nella valutazione dei rischi, trattandosi di questioni da esaminare caso per caso, di cui non è opportuno fissare in anticipo requisiti minimi.

La Commissione, inoltre, ricorda di aver ricevuto molti reclami riguardanti la discriminazione nel settore assicurativo e bancario, dichiarando però che l'uso dell'età e della disabilità da parte di banche e assicurazioni per valutare il profilo di rischio dei clienti non costituisce necessariamente una discriminazione e dipende invece dal prodotto.

La Commissione annuncia anche l'intenzione di avviare «un dialogo con l'industria assicurativa e bancaria insieme ad a parti interessate per raggiungere una migliore comprensione comune degli ambiti in cui l'età o la disabilità costituiscono fattori pertinenti per il tipo e per il prezzo dei prodotti offerti in questi settori».

A tale scopo – secondo i commenti della Commissione – si può trarre profitto dall'esperienza acquisita nell'applicare l'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Analogamente alla nuova direttiva proposta, tale articolo riguarda i servizi assicurativi e altri servizi finanziari connessi e autorizza «differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici». Prevede inoltre che siano «compilati, pubblicati e regolarmente aggiornati dati accurati» in materia.

Al fine di preparare la relazione sull'attuazione della direttiva 2004/113/CE, la Commissione si è impegnata a creare un gruppo di lavoro che l'assista in sede di «esame delle prassi correnti degli Stati membri ... per quanto riguarda il sesso quale fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni», come previsto dall'articolo 16 della medesima diriettvia. L'esercizio avverrà parallelamente, ma sarà senza dubbio utile per il dialogo con l'industria in merito alla nuova proposta (e viceversa).

Inoltre, prosegue la Presidente, per fondare il dialogo (e la revisione dell'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE) su una solida base scientifica, la Commissione procederà a uno studio sull'uso del sesso, della razza o dell'origine etnica, della religione o delle convinzioni personali, dell'età, della disabilità e dell'orientamento sessuale da parte del settore assicurativo e bancario. Obiettivo dello studio sarà identificare le attuali pratiche negli Stati membri per quanto riguarda l'uso ditali fattori nella fornitura e nel tipo di prodotti finanziari, gli eventuali problemi di discriminazione e la regolamentazione o le misure volte a prevenire prassi discriminatorie.

D'altro canto, secondo la Commissione, se lo scopo dell'osservazione del Senato è aumentare la protezione contro la discriminazione fondata sull'età o sulla disabilità, vale la pena di ricordare che la proposta di direttiva si limita a fissare norme minime lasciando agli Stati membri la facoltà di introdurre misure più protettive.

Per l'Esecutivo comunitario, inoltre, l'articolo 4 della proposta prevede pari trattamento delle persone disabili, offrendo un accesso effettivo e soluzioni ragionevoli. Secondo l'articolo 4, paragrafo 2, non è obbligatorio garantire l'accesso effettivo e/o le soluzioni ragionevoli se ciò comporta un onere sproporzionato. L'onere non si ritiene sproporzionato ove sia compensato da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro, misure che comprenderebbero finanziamenti pubblici. Detto articolo prevede inoltre che per valutare se le misure

in questione costituiscano un onere sproporzionato si debba tener conto, «in particolare, della dimensione delle risorse dell'organizzazione».

La Commissione europea arguisce poi che spetta ai singoli Stati membri decidere se accordare un finanziamento, e di che tipo, per aiutare le imprese a far fronte ai costi necessari per migliorare l'accesso o per offrire soluzioni ragionevoli ai disabili, badando a che tale finanziamento sia conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

I commenti della Commissione si soffermano, quindi sull'articolo 12 del progetto di direttiva che prevede che gli Stati membri istituiscano uno o più organismi per promuovere la parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dal loro orientamento sessuale, specificando che spetta fra l'altro a tali organismi svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazione e pubblicare relazioni indipendenti su tutte le questioni inerenti alla discriminazione. Essi possono quindi esaminare l'applicazione in concreto delle disposizioni della direttiva.

In merito a tale articolo 12, conclude la Presidente, la Commissione europea evidenzia che esso non stabilisce la forma che dovrebbe assumere l'organismo per la promozione della parità di trattamento. A norma dell'articolo 13 della direttiva 00 43/CE, gli Stati membri sono tenuti a istituire organismi di questo tipo per quanto attiene alla discriminazione fondata sulla razza, e a norma della direttiva 2002/73/CE per quanto attiene alla parità tra i sessi. Queste due direttive, come il nuovo progetto di direttiva, prevedono che tali organismi possano fare parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali. Non vi è dunque motivo – sempre ad avviso della Commissione – per cui il requisito di istituire l'organismo di promozione della parità di cui all'articolo 12 della proposta di direttiva non possa essere soddisfatto da organismo già esistente, purché dotato delle necessarie competenze.

La Presidente termina la sua illustrazione della risposta della Commissione europea, tenendo a richiamare l'attenzione sull' assoluto rilievo di tale fatto, che dimostra l'avvenuto stabilimento di un canale di cooperazione e di interlocuzione istituzionale privo di intermediazione tra la commissione parlamentare specializzata per gli affari europei di un Parlamento nazionale ed una delle più importanti istituzioni comunitarie, nella cruciale «fase ascendente» di formazione del diritto comunitario.

Ritiene che tale forma di dialogo diretto rappresenti altresì un riconoscimento del lavoro fin qui svolto dalla 14ª Commissione, sia nella sua sede plenaria che attraverso l'attività dell'apposita Sottocommissione pareri (fase ascendente), lavoro che, come si è visto, ha trovato un concreto riscontro da parte degli organi comunitari e che permette, concretamente e di fatto, alla 14ª Commissione di inserirsi, in maniera non virtuale, nel processo legislativo dell'Unione europea.

Prende, quindi, la parola la senatrice MARINARO (PD) per unirsi al compiacimento della Presidente in merito alla replica della Commissione

europea al parere espresso dalla 14 Commissione, auspicando che tale forma di cooperazione istituzionale possa prendere piede in forma stabile.

IN SEDE REFERENTE

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Seguito dell'esame e rinvio)

La PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio non ha ancora formulato il suo parere sia sull'emendamento 16.0.2, e relativi subemendamenti, che si era deciso di accantonare, sia sugl'ultimi emendamenti e subemendamenti presentati.

In ragione di ciò, propone di rinviare alla prossima settimana la trattazione e la votazione di tutte le proposte emendative ancora esistenti.

Comunica, infine, che i senatori Vallardi, Montani e Pittoni hanno riformulato (testo 3) gli emendamenti, a loro firma, 10.0.2 e 20.0.16.

Il senatore LUSI (PD) tiene a precisare che la Commissione bilancio non ha ancora provveduto a trasmettere il proprio parere sui subemendamenti all'emendamento 16.0.2, nonché sullo stesso emendamento, perché ha formulato, per gli opportuni approfondimenti, la richiesta di un'apposita relazione tecnica al Governo, che non risulta ancora pervenuta.

La senatrice MARINARO (*PD*), nel prendere atto della proposta di rinvio testé palesata dalla Presidente, è costretta a formulare una nuova protesta sul metodo e sui tempi con i quali l'attuale Governo sta gestendo il recepimento della pregressa normativa comunitaria attraverso l'atto senato n. 1078.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato alla prossima seduta.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (COM 2008 712 definitivo) (n. 24)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 10)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 21 gennaio 2009.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*), relatrice sull'atto comunitario n. 24, da lettura di uno schema di risoluzione che tiene conto, tra l'altro, dei pareri trasmessi dalle varie Commissioni di merito, in particolare quello, molto preciso ed articolato, della Commissione Istruzione Pubblica.

La senatrice MARINARO (*PD*), si complimenta con la relatrice per i contenuti, puntuali ed esaustivi, del testo da lei sottoposto alla Commissione, limitandosi a svolgere un'osservazione sull'inciso relativo alle «regole del capitalismo liberale fondato anche sull'etica».

L'oratore, inoltre, rileva criticamente che, nonostante il 2009 si annunci come un anno denso di appuntamenti e di impegni a livello comunitario, il Governo italiano ha assunto finora delle determinazioni che non muovono in direzione, come invece dovrebbero, di una maggiore integrazione dell'Unione europea.

Se si considera, ad esempio, l'azione di coordinamento sviluppata dalla Francia e dalla Germania per fronteggiare le perniciose conseguenze della crisi finanziaria mondiale, non si può non constatare come l'Italia abbia deciso di porsi volutamente in disparte da tale *partnership*.

Non essendovi ulteriori senatori che chiedono la parola, la PRESI-DENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, mette ai voti la proposta di risoluzione come illustrata dalla relatrice, che viene approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 8,55.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 24

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 (COM(2008) 712);

considerato che il Programma si inserisce in un contesto di particolare criticità per l'Europa, caratterizzato dalla crisi economico-finanziaria, dal rallentamento del processo di ratifica ed entrata in vigore del Trattato di Lisbona e dalla necessità di assicurare riposte concrete in materia di occupazione, energia, clima, immigrazione e protezione sociale;

preso atto dell'impegno della Commissione europea ad affrontare efficacemente la crisi attuale, garantendo al contempo flessibilità, prontezza di reazione e capacità di adeguamento alle mutate circostanze;

valutata positivamente la scelta della Commissione europea di limitare, per questo ultimo anno del proprio mandato, il numero delle nuove iniziative da intraprendere, concentrandosi sul completamento dei programmi già avviati in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e con il Consiglio;

considerato altresì che il 2009 sarà un anno significativo anche dal punto di vista istituzionale, poiché vedrà lo svolgersi delle elezioni al Parlamento europeo, il rinnovo della Commissione europea, nonché la ricorrenza ventennale della caduta del muro di Berlino:

auspica che siano condotte le iniziative volte a sbloccare la situazione di stallo intervenuta nel processo di ratifica del Trattato di Lisbona per consentire la rapida entrata in vigore delle nuove regole e migliorare la *governance* dell'Unione;

condivide le priorità individuate dalla Commissione e accoglie favorevolmente le 12 iniziative strategiche e le 37 iniziative prioritarie contenute nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione, nonché le iniziative di semplificazione e di ritiro,

in particolare:

crescita e occupazione

sottolinea l'importanza di introdurre misure in grado di accrescere la fiducia dei cittadini europei che si confrontano con l'incertezza nel mondo del lavoro, l'aumento dei prezzi, l'instabilità finanziaria e con la sfiducia nel sistema bancario:

ravvisa la necessità di esplorare nuovi meccanismi e nuove regole in grado di evitare l'insorgere di nuove future crisi finanziarie;

esorta l'Unione europea a cogliere la nuova sfida derivante dalla crisi economico-finanziaria, che consiste da un lato nel contrastare, attraverso una maggiore cooperazione internazionale, gli effetti negativi della globalizzazione, senza demonizzare tale fenomeno ma, al contrario, cercando di individuarne le indubbie potenzialità, giungendo però anche a realizzare, in vista di più consistenti risultati produttivi, una più stretta connessione operativa tra il mondo della finanza e quello delle imprese, mettendo a fuoco, con spirito pragmatico, una maggiore collaborazione basata sulle regole del capitalismo liberale, opportunamente integrato da solidi principi etici e da una maggiore solidarietà sociale;

consta nel contrastare gli effetti negativi della globalizzazione, senza demonizzare tale fenomeno, ma giungendo a realizzare una connessione tra il mondo finanziario e le imprese, basata sulle regole del capitalismo liberale fondato anche sull'etica;

auspica che il sistema produttivo italiano si avvalga delle opportunità previste dal Piano europeo di ripresa economica, con particolare attenzione per le PMI;

in materia fiscale, ritiene opportuno prevedere misure che vadano verso una seppur minima forma di coordinamento dei sistemi fiscali nazionali onde evitare che le differenze tra i vari sistemi statali inducano a comportamenti dannosi per il buon funzionamento del mercato interno;

auspica che, nelle adeguate sedi negoziali, l'Italia possa svolgere un ruolo attivo in materia di ricerca scientifica, cittadinanza e interculturalità;

chiede che nel nostro ordinamento interno venga dato adeguato seguito al percorso comunitario in materia di parità uomo-donna soprattutto per quanto riguarda la conciliazione dei tempi di lavoro con la vita familiare:

chiede che, facendo ricorso a più chiare norme giuridiche, ispirate a correttezza e trasparenza, da un lato vengano protetti e garantiti i risparmiatori ed i loro depositi bancari specie se effettuati a scopi immediatamente produttivi e, dall'altro lato, siano tutelate le posizioni contrattuali dei lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato in sinergia e collaborazione sindacale con i datori di lavoro, eventualmente emanando nuove disposizioni di alleggerimento degli oneri produttivi come, un esempio per tutti, il ricorso temporaneo alla settimana corta;

mutamento climatico e Europa sostenibile

accoglie l'impegno della Commissione europea nell'ambito della politica energetica e nei confronti del mutamento climatico, ritenendo doveroso assicurare un approccio integrato in vista della prossima Conferenza delle Nazioni Unite di Copenaghen;

per quanto concerne l'agricoltura, ritiene opportuno analizzare le conseguenze della crisi mondiale sui mercati agricoli e sul settore rurale, al fine di introdurre misure appropriate in grado di garantire l'indipendenza di tale settore e auspica la creazione di sinergie tra la politica di sviluppo rurale e la politica di coesione;

accoglie con favore le iniziative della Commissione europea in materia di politica dei trasporti e sottolinea l'importanza di ridurre l'impatto dei trasporti sull'ambiente;

auspica che siano attuati i progetti della Commissione europea per la realizzazione di opere relative alle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) nonché per lo sviluppo in tutti gli Stati membri delle reti a banda larga, superando il divario attuale nel grado di accesso alle nuove tecnologie;

Europa vicina ai cittadini

sostiene l'impegno della Commissione europea nel rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché l'approccio in materia di migrazioni e asilo, volto a integrare tali aspetti nelle politiche generali dell'Unione;

accoglie con favore la nuova serie di azioni volte a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia («Programma di Stoccolma»);

condivide gli obiettivi del pacchetto antiterrorismo e del pacchetto criminalità organizzata;

auspica che si dia seguito a livello nazionale alle iniziative proposte dalla Commissione europea volte a combattere le nuove forme di criminalità, con particolare riferimento alla pedofilia, all'immigrazione clandestina e alla criminalità informatica;

auspica che nelle opportune sedi negoziali si sostenga l'iniziativa della Commissione europea per migliorare l'efficacia delle amministrazioni della giustizia, mediante: il mutuo riconoscimento e l'esecuzione transfrontaliera delle decisioni in materia civile, commerciale e, ove possibile, penale; un sistema europeo di interconnessione dei casellari giudiziari e il rafforzamento della cooperazione tra le forze di polizia;

accoglie con favore la terza revisione del programma «Legiferare meglio» e sostiene l'impegno della Commissione europea a ridurre gli oneri amministrativi;

condivide l'impegno della Commissione europea a proseguire, insieme alle altre istituzioni comunitarie, l'attività di comunicazione sull'Europa, ritenendo indispensabile che tale attività sia condotta anche al livello nazionale, al fine di accrescere nei cittadini europei il senso di appartenenza all'Unione europea, soprattutto in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, del ventennale della caduta del muro di Berlino, degli avvenimenti futuri riguardanti il processo di ratifica del Trattato di Lisbona, e tenendo conto di tutte le questioni contingenti, quali la crisi economico-finanziaria, la questione energetica e il mutamento climatico che richiedono sempre più un approccio condiviso;

auspica un impegno dell'Europa in materia di formazione e istruzione in favore delle giovani generazioni, per affrontare le sfide del futuro e rafforzare il comune senso di appartenenza;

Europa quale partner mondiale

accoglie il rilancio del Partenariato euromediterraneo mediante la creazione dell'Unione per il Mediterraneo, soprattutto in considerazione della recente crisi mediorientale;

sostiene l'approccio della Commissione europea in materia di allargamento e il suo impegno a garantire una prospettiva europea per Balcani occidentali;

condivide l'impegno a rafforzare il ruolo dell'Unione europea quale *partner* mondiale e a sviluppare la Politica europea di vicinato, per l'intensificazione di politiche efficaci in settori quali energia, immigrazione, commercio e investimenti.

appoggia l'impegno della Commissione europea volto a consolidare le relazioni con i Paesi in via di sviluppo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1078

Art. 10.

10.0.2 (Testo 3)

Montani, Vallardi, Pittoni

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

- 1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1º settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro/ha; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- 2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1º luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.
- 3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro/ha.
- 4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 3.
- 5. Le sanzioni dì cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni 12 mesi, secondo le modalità previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008.

- 6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 15 aprile di ciascuna campagna.
- 7. Le facoltà previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti delle loro competenze.
- 8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.
- 9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini:
- a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti delle loro competenze;
- b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.
- 10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
- 11. Ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.
- 12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nei limiti delle loro competenze.
- 13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.».

Art. 16.

16.0.2/1

Musi

All'emendamento 16.0.2, al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«g) all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nei trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta sul valore aggiunto finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato".».

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis) All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nei trasferimenti immobiliari finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato".».

16.0.2/2

GERMONTANI

All'emendamento 16.0.2, comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto;».

Conseguentemente al comma 15, dopo le parole: «di cui al comma 12, lettere» aggiungere la seguente parola: «f-bis),». Inoltre dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» aggiungere le seguenti: «ovvero aggiudicatari».

16.0.2/3

Esposito, Bonfrisco

All'emendamento 16.0.2, all'articolo 16-bis, comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto»;

Conseguentemente al comma 15, dopo le parole: «di cui al comma 12, lettere» aggiungere le seguenti: «f-bis),» nonché dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» aggiungere le seguenti: «ovvero aggiudicatari».

16.0.2/4

GERMONTANI

All'emendamento 16.0.2, al comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto;».

16.0.2/5

Esposito, Bonfrisco

All'emendamento 16.0.2, al comma 12, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) gioco del lotto».

16.0.2/6

D'Ambrosio Lettieri

All'emendamento 16.0.2, al comma 16, sopprimere la lettera f) e al comma 18 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

al comma 14, sopprimere le parole: «capacità tecnico operative del suo portale e delle»;

al comma 18, lettera d), sostituire le parole: «quello dedicato di cui alla lettera c) con: «quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione»;

al comma 18, lettera e), *sopprimere le parole*: «sul sito dedicato di cui alla lettera c), ovvero»;

al comma 18, lettera g), sostituire le parole: «al portale dell'Amministrazione autonoma» con: «all'Amministrazione autonoma»;

sopprimere il comma 22; al comma 29, lettera a), sopprimere la parola: «c)».

16.0.2/7

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 14, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che si adeguano a quanto previsto dal comma 16».

16.0.2/8

GERMONTANI

All'emendamento 16.0.2, comma 15, dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» aggiungere le seguenti: «ovvero aggiudicatari».

16.0.2/9

Esposito, Bonfrisco

All'emendamento 16.0.2, all'articolo 16-bis, comma 15, dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» aggiungere le seguenti: «ovvero aggiudicatari».

16.0.2/10

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 16, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore ad euro 1.500.000,00» con le seguenti: «non inferiore ad euro 2.000.000,00» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con un utile di esercizio nel corso degli ultimi due esercizi anteriori alla presentazione della domanda e senza pendenze e contenziosi con l'amministrazione pubblica».

16.0.2/11

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 17, lettera a), sostituire le parole: «300.000,00» con le seguenti: «400.000,00».

16.0.2/12

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «50.000,00» con le seguenti: «75.000,00».

16.0.2/13

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 17, lettera c), sostituire le parole: «350.000,00» con le seguenti: «450.000,00».

16.0.2/14

Esposito, Bonfrisco

All'emendamento 16.0.2, al comma 18, sono abrogate le lettere c) e g);

Il comma 22 è abrogato.

16.0.2/15

Esposito, Bonfrisco

All'emendamento 16.0.2, al comma 18:

lettera c), dopo la parola: «esclusivamente», abrogare il periodo: «attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzo del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito» sostituendolo con il seguente: «sub registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato»;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) trasmissione al sistema centrale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'AMMS, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell'AAMS"».

16.0.2/16

Esposito, Bonfrisco

All'emendamento 16.0.2, al comma 18, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) accesso dei giocatori italiani all'offerta dei giochi di cui al comma 12, lettera da a) a 1), esclusivamente attraverso i siti *internet* registrati con il suffisso: ".it" dei concessionari autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

16.0.2/17

BARBOLINI, FONTANA

All'emendamento 16.0.2, al comma 22, sopprimere il secondo periodo.

16.0.2/18

Barbolini, Fontana

All'emendamento 16.0.2, al comma 22, aggiungere, in fine, le se-guenti parole: «e, comunque, in tali casi, svolge controlli finalizzati a verificare i dati relativi a tutti gli accessi ai siti dei concessionari e attua forme di controllo, anche a campione, sulla regolarità delle operazioni».

16.0.2/19

Esposito, Bonfrisco

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 25 a 28, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato applica una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30 mila fino ad euro 180 mila».

16.0.2/20

GERMONTANI

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 25 a 28, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato applica una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30 mila fino ad euro 180 mila».

16.0.2/21

Esposito, Bonfrisco

All'emendamento 16.0.2, al comma 29, lettera a), dopo le parole: «di cui al comma 18» sopprimere la parola: «c),».

16.0.2/22

Barbolini, Fontana

All'emendamento 16.0.2, al comma 31, dopo le parole: «dei monopoli di Stato» aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro il 30 settembre 2009».

16.0.2/23

CORONELLA, VETRELLA

All'emendamento 16.0.2, sostituire il comma 32 con il seguente:

«32. L'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita esclusivamente ai soggetti che all'entrata in vigore della presente legge sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 12 attraverso rete fisica. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località».

16.0.2/24

PISTORIO, OLIVA

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione siciliana di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina.

32-ter. L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa su richiesta del sindaco del comune di Taormina, previa deliberazione del consiglio comunale».

16.0.2/25

Mongiello, Barbolini, Fontana

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico devono obbligatoriamente contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati del tagliando, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, con le seguenti avvertenze:

- a) il gioco provoca dipendenza;
- b) il gioco eccessivo può ridurti in povertà;
- c) questo gioco può nuocere alla tua salute;
- d) proteggi la tua famiglia: non giocare in modo eccessivo;
- e) il tuo medico può aiutarti a smettere di giocare;
- f) il gioco crea un'elevata dipendenza, non eccedere.

35-ter. Le avvertenze di cui al comma 35-bis si alternano in modo da comparire con regolarità.

Tali avvertenze sono stampate sulla superficie più visibile del tagliando, in posizione immediatamente identificabile dall'acquirente.

35-quater. Il testo delle avvertenze di cui al comma 35-bis è stampato:

- *a)* in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;
- b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;
- c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;
- d) contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 1 millimetro e massimo di 3 millimetri, ricompreso nelle superfici indicate al comma 35-bis, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita e con l'area destinata al gioco.
- 35-quinquies. Le avvertenze di cui al comma 35-bis sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.
- 35-sexies. Le avvertenze di cui al comma 35-bis sono apposte su tutti i prodotti comunque destinati alla vendita nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
- 35-septies. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino al 31 dicembre 2008 possono essere posti in vendita anche successivamente alla data dello gennaio 2009, fino ad esaurimento delle relative scorte».

16.0.2/26

Mongiello, Barbolini, Fontana

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e le associazioni nazionali che hanno tra i principi statutari la prevenzione e la cura dalla dipendenza dai giochi e dalle scommesse, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo e dalle scommesse:

- b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza dai giochi e dalle scommesse;
- c) a sostenere e coadiuvare i giocatori nei programmi per smettere di giocare e scommettere.

35-ter. Le campagne di informazione di cui al comma 35-bis possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-radio-televisione italiana Spa e le altre emittenti a carattere nazionale e locale, e con la Federazione italiana editori giornali.

35-quater. Per le finalità di cui al comma 35-bis, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, predispone altresì campagne di educazione al gioco e alle scommesse nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali scientificamente validate nel campo della prevenzione della dipendenza dai giochi e dalle scommesse.

35-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 35-bis a 35-quater, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

16.0.2/27

Mongiello, Barbolini, Fontana

All'emendamento 16.0.2, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dai giochi e dalle scommesse.

35-ter. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori dai danni derivanti dai giochi e dalle scommesse, possono essere ammessi ai benefici di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, anche i progetti che favoriscono l'informazione e la prevenzione mirata a ridurre i danni alla salute derivanti dai giochi e dalle scommesse.

35-quater. Ai maggiori oneri di cui da 35-bis a 35-ter, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

Art. 20.

20.0.16 (Testo 3)

Montani, Vallardi, Pittoni

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)

- 1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.
- 2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:
- 1) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:
- *a)* effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;
- b) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;
- 2) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;
- 3) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;
- 4) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza ed al competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

- 5) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:
- articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;
- articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;
- articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;
- articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;
- 6) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30, del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;
- 7) da euro 200 a euro 1200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10, del decreto ministeriale 13 novembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;
- 8) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'Allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.
- 3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.
- 4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.
- 5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.
- 7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma

- 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui commi 2, 3 e 4.
- 8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/81, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedì 12 febbraio 2009

Presidenza del Presidente Davide CAPARINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(C. 2105 Governo, approvato dal Senato)(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera)(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento che, all'articolo 1, definisce l'ambito d'intervento generale del disegno di legge, l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, individuando, quali tratti caratterizzanti dell'intervento, la garanzia dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali ed il rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale. Evidenzia che obiettivi del provvedimento sono il graduale superamento del criterio della spesa storica per tutti i livelli di governo; la massima responsabilizzazione dei livelli di governo medesimi; la garanzia dell'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti, nonché la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante; gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione; il finanziamento di Roma Capitale. Rileva che l'articolo 2 indica l'oggetto e le finalità della delega legislativa, stabilendo i principi e i criteri direttivi che dovranno

essere osservati dal Governo nell'esercizio della delega; precisa che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, mediante uno o più decreti legislativi da emanarsi entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, persegue il fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Richiama i principi e criteri direttivi di portata generale che dovranno essere seguiti nell'emanazione dei decreti legislativi, cui si aggiungono quelli specifici, indicati nei singoli articoli del testo. Fa notare che i commi da 3 a 7 della disposizione recano la procedura di adozione dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Gli schemi di decreto legislativo, osserva, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Sottolinea la previsione secondo cui almeno uno dei decreti attuativi sia adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del testo in esame. Illustra l'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, volto ad istituire un organismo consultivo a livello parlamentare, la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, con il compito di pronunciarsi sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega e di verificare lo stato di attuazione della riforma, nonché assicurare il raccordo con le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni attraverso la consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali. Si sofferma sull'articolo 4, che dispone l'istituzione di un organismo tecnico, la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, e sull'articolo 5, che demanda ai decreti legislativi l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata Statoregioni-città e autonomie locali, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che svolge la funzione di organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica e di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 6, che amplia le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, dell'articolo 7, che reca disposizioni concernenti i principi e i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi in materia di fiscalità regionale, dell'articolo 8, che indica i principi e criteri direttivi per il finanziamento delle spese connesse a materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, nonché dell'articolo 9, che completa con la disciplina della perequazione la definizione delle entrate da assegnare alle regioni in relazione alla natura e all'entità delle spese che esse devono sostenere per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate. Osserva che l'articolo 10 indica i principi e i criteri direttivi cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione per quanto attiene al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni; l'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi per quanto concerne il finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane; l'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi di delega per quanto attiene al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali; l'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per i comuni, le province e le Città metropolitane. Si prevede l'istituzione di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle Città metropolitane. Evidenzia i contenuti dell'articolo 14, che prevede l'approvazione di uno specifico decreto legislativo per assicurare il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane, anche mediante l'attribuzione di specifici tributi, e dell'articolo 15, recante i principi e criteri direttivi a cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, quali la definizione delle modalità per cui gli interventi saranno finanziati con contributi speciali del bilancio statale, con finanziamenti dell'Unione europea e con cofinanziamenti nazionali. Passa ad illustrare l'articolo 16, che reca i principi e criteri direttivi con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, introducendo il principio della garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione ed il principio del rispetto degli obiettivi del conto consuntivo a garanzia dell'osservanza del patto di stabilità da parte di ciascuna regione e ciascun ente locale. Sottolinea che l'articolo 17, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede un nuovo istituto, denominato «Patto di convergenza», volto a garantire un «coordinamento dinamico» della finanza pubblica e finalizzato ad agevolare il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo; il Governo, previa valutazione in sede di Conferenza unificata e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi enunciati nel DPEF, è tenuto a proporre, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica. Dopo aver richiamato l'articolo 18, che reca i principi e criteri direttivi finalizzati all'attribuzione alle Regioni e agli Enti locali di un proprio patrimonio, si sofferma sull'articolo 19, che disciplina le modalità ed i termini secondo cui il fondo perequativo, dalla sua fase di avvio, continua a garantire alle regioni a statuto ordinario somme corrispondenti alla spesa sostenuta all'atto della cessazione del precedente sistema di finanziamento ed agli stanziamenti statali sostituiti da entrate di natura tributaria; si prevede un periodo transitorio di cinque anni in cui attuare progressivamente il passaggio dal finanziamento della spesa storica al finanziamento dei costi standard ed alla perequazione della capacità fiscale per abitante. Riferisce sull'articolo 20 che, al comma 1, reca i principi e i criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme transitorie per gli enti locali, sull'articolo 21, recante le modalità di attuazione degli interventi a finalità vincolata di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, limitatamente al profilo della dotazione infrastrutturale, sull'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame del Senato, che prevede una disciplina transitoria che consente una prima istituzione delle città metropolitane situate nelle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di Roma. Osserva che l'articolo 23 disciplina l'ordinamento transitorio, non limitato ai profili finanziari, della capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in attesa dell'adozione ed attuazione di una disciplina organica sulle città metropolitane. Rileva che l'articolo 24 indica i principi e criteri direttivi a cui si devono conformare i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione per quanto attiene alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni; l'articolo 25 adatta alle regioni a statuto speciale il procedimento di attuazione del federalismo fiscale ed elenca i principi ed i criteri direttivi che potranno applicarsi; l'articolo 26, modificato dal Senato, reca norme sulla salvaguardia finanziaria, stabilendo che l'attuazione della legge debba essere compatibile con gli impegni finanziari derivanti dal Patto europeo di stabilità e di crescita e l'articolo 27 prevede che i decreti legislativi debbano individuare le disposizioni incompatibili con il testo legislativo in esame, disponendone l'abrogazione esplicita. Apprezza i contributi forniti da tutti i gruppi parlamentari e dal Governo nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in titolo.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel rilevare l'importanza di riforma che delinei una corretta e condivisa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sostiene che il testo in esame rappresenta un passo in avanti rispetto alla versione originaria del disegno di legge presentato dal Governo. Evidenzia il valore dell'autonomismo, cui deve ispirarsi la complessiva riforma, che si declina nell'autogoverno delle regioni e degli enti locali. Fa notare che il provvedimento in esame assegna un ruolo centrale, nella fase attuativa della riforma, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5, mentre limita il ruolo della Commissione per le questioni regionali, i cui lavori rischiano peraltro di sovrapporsi a quelli della predetta Conferenza. Manifesta preoccupazione per il profilo generico dei contenuti della legge delega, che reca principi e criteri direttivi privi di un'adeguata indicazione dei dati e degli elementi di ordine economico-finanziario che connotano la riforma in essere. Richiama al riguardo la posizione espressa dalla Corte dei conti, da cui si evincono talune riserve in ordine alla mancanza di elementi informativi analitici e di dati numerici in relazione alla definizione dei costi standard. Evidenzia ulteriori profili di criticità che caratterizzano il provvedimento in esame, tra cui l'assenza di una legge generale della contabilità pubblica dello Stato che si rende ormai opportuna per conseguire il necessario coordinamento della finanza pubblica. Aggiunge che l'articolo 2, comma 2, lettera h), relativo alla individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare che la registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni sia eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita, esige un completamento normativo in ordine alla disciplina della contabilità. Reputa inoltre poco chiari i riferimenti all'indicatore della determinazione del costo e del fabbisogno standard contemplato dalla lettera f) della medesima norma. Considera altresì di ostica interpretazione i rinvii ai riferimenti normativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), punti 1 e 2. Fa notare che l'articolo 119 della Costituzione, nella versione antecedente alla riforma del Titolo V, contemplava un richiamo al Mezzogiorno d'Italia; l'attuale formulazione della norma pare invece non attribuire lo stesso rilievo a tale profilo. Sostiene la necessità, in merito alla perequazione infrastrutturale, di definire in via preventiva le effettive esigenze delle comunità territoriali cui si riferiscono le corrispondenti disposizioni recate dal provvedimento. Evidenzia, in conclusione, la necessità che sia approvato dalle Camere un testo ispirato, nei suoi contenuti, ai principi della sussidiarietà, dell'autogoverno delle autonomie e della solidarietà tra i diversi livelli di governo del territorio.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), relatore, si riserva di valutare con attenzione, ai fini della predisposizione della proposta di parere, i diversi contributi che saranno forniti nel corso del dibattito.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 12 febbraio 2009

37^a Seduta

Presidenza del Presidente Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 8,40.

Esame della proposta di Relazione sulle implicazioni per la funzionalità dei Servizi di informazione e sicurezza risultanti dall'esame dei documenti trasmessi dalla Procura Generale della Repubblica di Catanzaro

Il presidente RUTELLI illustra lo schema di relazione al Parlamento predisposto a seguito dell'attività svolta dal Comitato in merito alla documentazione pervenuta dalla Procura generale di Catanzaro, nonché l'informativa da trasmettere ai Presidenti delle Camere sugli altri elementi emersi nel corso della medesima indagine.

Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono i senatori CAFO-RIO, ESPOSITO, QUAGLIARIELLO ed i deputati BRIGUGLIO, CIC-CHITTO, COTA, FIANO e ROSATO.

Il Comitato approva, con alcune modificazioni, lo schema di relazione al Parlamento illustrato dal presidente e rinvia ad altra seduta l'esame dell'informativa da trasmettere ai Presidenti delle Camere.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Giovedì 12 febbraio 2009

Presidenza del Presidente Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,20.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., Avv. Sandro Trevisanato e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Ing. Aldo Ricci

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

La Commissione precede, quindi all'audizione del Presidente di SO-GEI S.p.A., avv. Sandro TREVISANATO, il quale svolge un'ampia e dettagliata relazione.

La Commissione procede, successivamente, all'audizione dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., ing. Aldo RICCI, il quale svolge un'ampia e dettagliata relazione, al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti ad entrambi gli auditi il senatore Candido DE ANGELIS (*PDL*), il deputato Giampaolo FOGLIARDI (*PD*), i senatori Lucio D'UBALDO (*PD*) e Rosario Giorgio COSTA (*PDL*).

L'ingegner Aldo RICCI e l'avvocato Sandro TREVISANATO rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia quindi il Presidente e l'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,25.

<u>SOTTOCOMMISSIONI</u>

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

Giovedì 12 febbraio 2009

39^a Seduta

Presidenza del Presidente BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sugli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 9,25.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

Giovedì 12 febbraio 2009

24^a Seduta

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(307) CENTARO. - Disposizioni in materia di usura

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta del 4 febbraio scorso è iniziato l'esame del provvedimento in titolo. Il Governo ha poi fornito dei chiarimenti con una nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore TANCREDI (*PdL*), in replica alle osservazioni del Governo, per quanto di competenza, fa presente che sugli elementi informativi forniti dal Governo occorre acquisire ulteriori chiarimenti. In relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), volto a prevedere che il mutuo erogato sul Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura possa essere erogato anche nel corso delle indagini preliminari, nella nota si segnala che la disposizione offre minori garanzie sotto il profilo procedimentale per la valutazione delle circostanze che giustificano l'erogazione dei mutui, dalla qual cosa potrebbe discendere un incremento dei casi in cui occorre procedere alla revoca delle somme concesse. Tali questioni appaiono concernere il merito della proposta e non profili di carattere finanziario. Analoga valutazione appare fondata in relazione alle osservazioni relative all'articolo 1, comma 1, lettera *c*). In relazione al comma 2 dell'articolo 1, nella nota si esprime parere contrario perché l'aumento dei componenti della Commis-

sione di cui all'articolo 15, comma 8 della legge n. 108 del 1996 appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati. A tal riguardo, si segnala che il medesimo comma 8 citato prevede che per la partecipazione alla Commissione non vengano corrisposti compensi. Fa presente che occorre, quindi, valutare se sulla base di tale norma già prevista a legislazione vigente si possa ritenere superata la presunzione di onerosità della norma.

Sul comma 1, lettera *a*) dell'articolo 2 conviene con il rilievo che possa determinare una duplicazione di somme per la finanza pubblica dovuto alla possibilità di duplicazioni di somme.

Sull'articolo 8, i chiarimenti forniti appaiono di merito, tenuto conto che tutte le procedure ivi previste sono finalizzate alla tutela dei creditori, incluso lo Stato, al fine di ridurre al massimo gli stati di insolvenza.

In merito all'articolo 9, recante accesso alle procedure di concordato, si afferma nella nota che l'ampliamento della competenza dei giudici di pace è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per compensi e spese di funzionamento, non quantificati e né coperti. Al riguardo, fa presente che durante l'esame in sede consultiva sul disegno n. 733, il 13 gennaio scorso, su una norma analoga che ampliava la competenza del giudice di pace all'ingresso ed al soggiorno illegale nel territorio dello Stato, la Ragioneria generale dello Stato non aveva associato oneri in quanto esiste un vincolo numerico delle udienze (non superiore a 110 al-l'anno), vincolo che ha costituito sin dall'origine il parametro di riferimento per la quantificazione dei relativi oneri (in bilancio) e, dall'altro, sussiste un limite retributivo complessivo di 72.000 euro annui, previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2005, che non consente la corresponsione di ulteriori indennità anche in caso di eventuale numero delle sentenze. Segnala che occorre un chiarimento al riguardo.

Sull'articolo 12, concernente la sospensione delle procedure concorsuali, la nota rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze che non sono ancora disponibili. In ogni caso, se è vero che potrebbero derivarne effetti negativi in termini di sospensione delle suddette procedure quando lo Stato è creditore, va anche considerato che la procedura ivi prevista dovrebbe favorire l'assolvimento alle obbligazioni con effetti positivi per il bilancio. Occorre acquisire un chiarimento sul punto.

In relazione all'articolo 13, comma 1, la nota indica un parere contrario sulla possibilità da parte del giudice di pace di ricorrere ad esperti. Premesso che tale possibilità dovrebbe essere già prevista a legislazione vigente, in ogni caso occorre tener conto che non deriva un effetto finanziario negativo diretto per il bilancio dello Stato, posto che l'onere degli esperti dovrebbe essere ricompreso tra le spese processuali che sono poste a carico delle parti. La fattispecie di condanna dello Stato al pagamento delle spese di giudizio è in genere considerata eventuale e, per prassi, non rilevante ai fini degli obblighi di copertura in quanto trattasi di effetto indiretto.

Sui profili, connessi al comma 4 dell'articolo 13, segnala che mancano ancora i chiarimenti del Dipartimento delle finanze. Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire questi ulteriori chiarimenti in tempi solleciti.

Il seguito dell'esame del testo viene quindi rinviato. Viene altresì rinviato l'esame degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,30.



NOTIZIARIO **DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE** PARLAMENTARI INTERNAZIONALI Sedute di giovedì 12 febbraio 2009

INDICE

Delegazione	italiana	presso	l'Assemblea	parlamentare	del		
Consigli	io d'Euro	ра				Pag.	77

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Giovedì 12 febbraio 2009

Presidenza del Presidente Luigi VITALI

La seduta inizia alle ore 13,30.

Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della delegazione

Luigi Vitali, *Presidente* ha ritenuto di convocare questa riunione allo scopo di portare a conoscenza di tutti i colleghi una serie di questioni rilevanti per l'attività della delegazione.

Innanzi tutto desidera comunicare che è stata distribuita la lettera – la quale dovrebbe essere sottoscritta da tutti i componenti della delegazione – per sottoporre nuovamente ai Presidenti delle Camere la questione della partecipazione dei componenti effettivi e supplenti alle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

A seguire, presenta alla delegazione un nuovo prodotto di documentazione redatto dagli Uffici, ovvero una *newsletter* stampata su quattro pagine, che nella sua prima edizione dà conto delle attività svolte e degli avvenimenti rilevanti della Sessione di gennaio. Chiede ai presenti di fornire la loro valutazione sulle modalità di redazione e di distribuzione, al fine di servirsene per dare la maggiore pubblicità possibile ai lavori della delegazione e dell'organismo internazionale.

Informa poi della prossima visita in Italia del Presidente dell'Assemblea parlamentare, de Puig, che si svolgerà il 10 marzo prossimo. In tale occasione si terrà un' audizione congiunta del Presidente de Puig con la delegazione e le Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato.

In occasione della sua venuta a Roma, il Presidente de Puig ha chiesto di svolgere alcuni incontri istituzionali, in particolare con i Presidenti delle Camere, per parlare anche delle prossime iniziative per il 60° Anniversario del Consiglio d'Europa, che ricorre nel 2009: a tale riguardo la delegazione dovrebbe cominciare a ipotizzare l'organizzazione di un evento celebrativo, da tenersi a Roma o comunque in Italia. Si era ad esempio ipotizzata una iniziativa per riprendere la campagna del Consiglio

d'Europa contro la violenza alle donne, da svolgersi eventualmente nel mese di settembre o ottobre.

Ricorda inoltre che si sta avvicinando la data dell'elezione del prossimo Segretario generale del Consiglio d'Europa, prevista nel corso della prossima sessione di giugno. A questo proposito, il nostro Governo non ha presentato una candidatura italiana. Auspica che si possa discutere approfonditamente su tale questione magari pervenendo anche ad una posizione unitaria della delegazione.

Entrambi i candidati alla carica hanno richiesto un incontro con la delegazione: con l'onorevole Tornbjorn Jagland (già ministro degli esteri norvegese, del gruppo socialista) la data prevista è il 26 marzo alle ore 14.00; con l'onorevole van den Brande (Presidente del gruppo PPE all'Assemblea, nonché Presidente del Comitato delle Regioni dell'UE) la data deve essere ancora concordata.

Informa inoltre dell'invito che rivolgerà –ove nulla osti – su richiesta dell'onorevole Volontè, alla Commissione per gli affari sociali dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, a tenere una riunione a Roma, che potrebbe svolgersi nei giorni 5 e 6 o 12 e 13 novembre 2009. A tale riguardo, precisa che il budget a disposizione della delegazione per l'organizzazione degli eventi potrà essere utilizzato per ogni iniziativa che i colleghi vorranno proporre, che possa contribuire ad accrescere l'immagine della delegazione nel suo complesso.

Da ultimo, informa i colleghi che è allo studio una ipotesi di rientro dell'Italia nel Centro Nord-Sud (Organismo del Consiglio d'Europa dedicato all'Interdipendenza e alla solidarietà mondiale, con sede a Lisbona). Ricorda che il nostro Paese era uscito dal Centro nel 2006 a causa di una mancanza di trasparenza nella gestione; in questo ultimo periodo però il Centro è stato affidato alla gestione di una diversa Direzione generale del Consiglio d'Europa, con a capo un alto funzionario italiano. Sono perciò allo studio le modalità per il rientro dell'Italia, che avverrebbe ripristinando il contributo finanziario, e che potrebbe portare ad ottenerne la Presidenza.

Il deputato Fiamma NIRENSTEIN (PdL) informa, con riferimento all'audizione del Presidente De Puig, che l'argomento sarà «l'antisemitismo e i pregiudizi etnici: due questioni preoccupanti per l'Europa».

Il deputato Luca VOLONTE' (UDC) ringrazia il Presidente Vitali per la disponibilità a rivolgere un invito alla Commissione Affari Sociali del Consiglio d'Europa per lo svolgimento a Roma di una riunione della Commissione stessa; osserva, quanto alla candidatura a Segretario Generale, che la delegazione dovrebbe assumere una posizione unitaria nel sostenere l'uno o l'altro candidato.

Il deputato Mario BARBI (PD) auspica anch'egli una posizione concorde della delegazione.

Il senatore Vannino CHITI (PD) osserva che gli incontri con i candidati a Segretario Generale del Consiglio d'Europa dovrebbero costituire l'occasione anche per una trattativa sulla presenza del personale italiano in seno all'Organizzazione, essendovi un evidente deficit, a tutti i livelli, della quota italiana.

Il deputato Gennaro MALGIERI (PdL) concorda con il collega Chiti nel ritenere drammaticamente assente l'Italia da tutte le posizioni apicali dell'Organizzazione, pur essendo il nostro Paese uno dei fondatori che maggiormente contribuisce al bilancio del Consiglio d'Europa. Esprime altresì dispiacere per il fatto che non vi sia una candidatura italiana alla carica di Segretario Generale ed auspica un'ulteriore iniziativa in tal senso verso il Ministero per gli Affari Esteri.

Il deputato Marco ZACCHERA (PdL) fa presente che per accedere ai concorsi è necessaria un'ottima conoscenza delle lingue ed è comunque fondamentale un'azione di sostegno da parte della nostra Ambasciata a Strasburgo.

Il deputato Renato FARINA (PdL) osserva che l'italiano è una lingua che non viene purtroppo difesa abbastanza nelle sedi internazionali. Ad esempio parteciperà nei prossimi giorni ad una riunione della Sottocommissione per i rifugiati a Strasburgo, dove è prevista la traduzione in ben cinque lingue meno che l'italiano!

Luigi VITALI, *Presidente*, nel raccogliere le osservazioni dei colleghi, dichiara che individuerà una data, alla fine di marzo, per l'audizione dell'onorevole Van Den Brande; concorda sull'opportunità di assumere idonee iniziative affinché la quota di personale italiano sia adeguatamente rappresentata a tutti i livelli. Per questo è necessario uno sforzo unitario di tutta la delegazione.

La seduta termina alle ore 14,15.